




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008709 - 21/09/2012 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:bst

Roma, 21 SET. 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pordenone
Largo San Giorgio, 7
33170 - Pordenone

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 224/2012 – Termini per convocazione procedimento disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito del 27 agosto 2012 (ns. prot. 8255 del 31/08/2012) con il quale si chiede: 1) se, in un procedimento disciplinare, l'Ordine potesse fissare nuova audizione nel caso in cui la raccomandata di convocazione sia tornata indietro per compiuta giacenza e l'iscritto, comunque comparso all'audizione, abbia eccepito il mancato rispetto dei termini a difesa, o se invece il mancato rispetto di detti termini facesse decadere il procedimento; 2) se possa l'Ordine, per i medesimi fatti, deliberare l'apertura di un secondo procedimento disciplinare stante il mancato rispetto dei termini della prima convocazione ovvero se il mancato rispetto di tali termini faccia decadere la possibilità di deliberare una seconda volta l'apertura di un procedimento disciplinare per gli stessi fatti, si osserva quanto segue.

Con riguardo al punto 1), sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di parere può affermarsi che non vi è stato alcun mancato rispetto dei termini, atteso che la raccomandata di convocazione è tornata indietro per compiuta giacenza. L'iscritto inoltre è comunque comparso all'audizione e l'Ordine, nell'interesse del convocato e pur non essendovi tenuto, ha disposto il rinnovo della convocazione. Quest'ultima peraltro tornava indietro, una seconda volta, per compiuta giacenza. Non risulta pertinente l'eccezione dell'iscritto secondo il quale la rinnovazione della notifica può essere disposta solo dal giudice terzo e non dalla parte, atteso che non trattasi di procedimento giurisdizionale. Con riferimento al punto 2) non può l'Ordine aprire un nuovo procedimento disciplinare per i medesimi fatti a seguito del mancato rispetto dei termini di convocazione, questione che può ritenersi superata nel caso in esame dalla circostanza che la compiuta giacenza equivale a notifica e pertanto le eccezioni dell'iscritto – che è comparso anche alla seconda convocazione - non appaiono fondate.

Distinti saluti

Il Direttore Generale f.f.

Francesca Maione